

MOG 231 - Allegato I		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE  
GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI  
DEL DECRETO LEGISLATIVO  
8 GIUGNO 2001, N. 231**

**ALLEGATO I**

-

**PARTE SPECIALE 6  
REATI TRIBUTARI**

**Panasonic Marketing Europe GmbH**

Sede secondaria per l'Italia

Viale dell'Innovazione, 3 - Milano

Partita IVA e Codice Fiscale 07409680969 - REA n. MI 1955796

MOG 231 - Allegato I		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

## INDICE

### PARTE SPECIALE 6

#### REATI TRIBUTARI

- A. I reati previsti dall'articolo 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001
- B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 6 del presente Modello
- C. Le aree a rischio reato e a supporto reato
- D. Norme di comportamento nelle aree a rischio e a supporto reato
- E. I responsabili delle attività svolte nelle aree a rischio e a supporto reato
- F. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

MOG 231 - Allegato I		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

## PARTE SPECIALE 6

### Reati tributari

#### A. I REATI PREVISTI DALL'ART. 25-*quiquiesdecies* D. Lgs. n. 231/2001

I Reati tributari, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di Panasonic Italia, sono i seguenti (cfr. art. 25-*quiquiesdecies* del Decreto):

Art. 2, co. 1 e 2-*bis*, D. Lgs. n. 74/2000

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art. 3 D. Lgs. n. 74/2000

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;

Art. 8, co. 1 e 2-*bis*, D. Lgs. n. 74/2000

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Art. 10 D. Lgs. n. 74/2000

Occultamento o distruzione di documenti contabili;

Art. 11 D. Lgs. n. 74/2000

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;

Art. 4 D. Lgs. n. 74/2000

Dichiarazione infedele (se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e alla fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro);

Art. 5 D. Lgs. n. 74/2000

Omessa dichiarazione (se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e alla fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro);

Art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000

Indebita compensazione (se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e alla fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro).

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*" (c.d. Decreto fiscale) ha introdotto per la prima volta nella disciplina di cui al D. Lgs. n. 231/2001 una condotta delittuosa di natura tributaria, limitando tuttavia l'applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti alla sola fattispecie di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000 rubricata "*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*".

La legge di conversione del Decreto fiscale n. 157/2019 ha in un secondo momento ampliato le fattispecie di reato di natura tributaria che fanno scattare la responsabilità amministrativa degli

MOG 231 - Allegato I		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

enti se dalla loro commissione ne deriva un vantaggio o comunque un interesse in capo all'ente medesimo.

Di seguito il testo delle singole fattispecie delittuose previste dall'art. 25-*quiquiesdecies* D. Lgs. n. 231/2001.

## **1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

### **Art. 2, co. 1, co. 2-bis del D. Lgs. n. 74/2000**

*“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

...

*2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”*

La fattispecie appena descritta può essere integrata innanzitutto in occasione della contabilizzazione e dunque dichiarazione di una fattura per un'operazione mai realizzata.

Accanto a questa, il reato tributario in commento viene altresì posto in essere in altre ipotesi come, in primo luogo, nel caso di operazioni effettivamente realizzate, ma per importi inferiori rispetto a quelli riportati in fattura. Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, il reato può essere commesso anche quando vi è diversità tra il soggetto che ha effettuato l'operazione e quello che compare in fattura.

Altri casi di condotte integranti l'applicazione della responsabilità da reato riguardano l'impiego di documenti che, seppur non qualificabili come fatture in senso proprio, assumono rilevanza ai fini fiscali (si pensi, ad esempio, alle note spese, ecc.).

## **2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

### **Art. 3 D. Lgs. n. 74/2000**

*“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”*

MOG 231 - Allegato I		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

La fattispecie in esame può essere integrata da chi, col chiaro fine di evadere le imposte menzionate, indica nelle dichiarazioni per le imposte medesime degli elementi attivi con un importo inferiore rispetto a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. Per fare ciò, è necessario che il soggetto agente compia operazioni simulate oppure si avvalga di documenti falsi oppure faccia ricorso ad altri mezzi fraudolenti tali da fuorviare l'amministrazione finanziaria nell'attività di accertamento.

### **3. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

#### **Art. 8, co. 1, D. Lgs. n. 74/2000**

*“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

...

*2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”*

La fattispecie in esame viene integrata quando il soggetto agente, attraverso l'emissione o il rilascio di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti, consente a terzi di evadere i redditi o l'imposta sul valore aggiunto.

### **4. Occultamento o distruzione di documenti contabili**

#### **Art. 10 D. Lgs. n. 74/2000**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”*

Tale fattispecie può essere integrata attraverso l'occultamento o la distruzione totale o parziale di scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione. È altresì necessario che mediante tale occultamento e tale distruzione, il soggetto agente consenta l'evasione delle imposte sui redditi o sull'imposta sul valore aggiunto, oppure permetta l'evasione a soggetti terzi.

La fattispecie può essere esclusa quando il risultato economico della società può essere ricostruito ed accertato mediante altra documentazione conservata.

### **5. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

#### **Art. 11 D. Lgs. n. 74/2000**

*“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

*2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”*

MOG 231 - Allegato I		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

L'ipotesi di reato di cui al presente articolo viene integrata in caso di alienazione o uso di atti simulati o fraudolenti idonei ad evitare il pagamento di debiti tributari e ad impedire all'amministrazione finanziaria di svolgere efficacemente attività recuperatoria.

#### **6. Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)**

*“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

*1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.*

*1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.*

#### **7. Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)**

*“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila.*

*1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.*

*2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.*

#### **8. Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)**

*“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*

*2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.*

### **B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/2001 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 6. DEL PRESENTE**

MOG 231 - Allegato I		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

## MODELLO

Ai sensi dell'art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. n. 231/2001, l'ente potrà incorrere nell'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive. Si riporta di seguito uno schema riassuntivo delle sanzioni applicabili all'Ente per i reati previsti dagli articoli 2, 3, 8, 10 e 11 del D. Lgs. n. 74/2000.

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, co. 1, D. Lgs. n. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. n. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, co. 1, D. Lgs. n. 74/2000).	Fino a 500 quote	Si applicano le seguenti sanzioni interdittive: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, co. 2- <i>bis</i> , D. Lgs. n. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, co. 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000); Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. n. 74/2000); Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. n. 74/2000).	Fino a 400 quote	Si applicano le seguenti sanzioni interdittive: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Dichiarazione infedele (se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e alla fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a	Fino a 300 quote	

MOG 231 - Allegato I		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

dieci milioni di euro) (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000);		
Omessa dichiarazione (se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e alla fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro) (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000);	Fino a 400 quote	<p>Si applicano le seguenti sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Indebita compensazione (se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e alla fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro) (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000).	Fino a 400 quote	

Ai sensi dell'art. 25-*quinquiesdecies*, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, qualora dalla commissione di alcuna delle fattispecie previste al comma 1 l'ente consegua un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria sarà aumentata di un terzo.

### C. AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO

In relazione alla tipologia di rischio di commissione dei reati di cui alla parte speciale n. 6, è possibile individuare le seguenti aree di rischio e di supporto reato:

#### Aree a rischio reato:

1. Area commerciale e marketing;
2. Finance & Administration;
3. Service;
4. Supply Chain;
5. Procuratori a cui sono attribuiti poteri in ambito contabile e finanziario;
6. in generale, aree aziendali che, anche in via indiretta partecipano alla gestione dell'area finanziaria.

#### Aree a supporto reato:

1. Preposto.



MOG 231 - Allegato I		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

Eventuali integrazioni delle suddette Aree d'attività "a rischio e a supporto reato" potranno essere proposte, per il tramite del Preposto, all'Organo Amministrativo dall'OdV per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Le Aree "a rischio e a supporto reato" così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare e/o introdurre ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

#### **D. NORME DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO.**

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere da amministratori, dirigenti e Dipendenti (d'ora innanzi, per brevità **"Esponenti Aziendali"**) o terzi, tra cui gli agenti, con cui Panasonic Italia intrattiene rapporti di natura contrattuale (d'ora innanzi, per brevità, i **"Collaboratori"**) operanti nelle Aree a rischio e a supporto reato (d'ora innanzi per brevità, gli Esponenti Aziendali ed i Collaboratori verranno cumulativamente indicati come i **"Destinatari"**).

I Destinatari sono consapevoli che ogni condotta che possa astrattamente configurare gli estremi dei reati di cui alla presente parte speciale, è fermamente respinta con ogni mezzo da Panasonic Italia, la cui policy aziendale è fortemente orientata al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari in entrata ed in uscita, relativamente ad operazioni di ogni natura sia con società esterne al Gruppo, sia nelle operazioni infragruppo.

In ogni caso, il processo decisionale afferente alle aree di attività a rischio di commissione di reati è uniformato ai seguenti criteri e principi:

- a) ogni operazione a rischio (ad es. negoziazioni che importino acquisto di beni e servizi e qualsiasi gestione delle risorse finanziarie in entrata e in uscita), è preceduta da idonea identificazione e valutazione dell'altra parte contraente;
- b) ogni operazione a rischio è supportata da debita evidenza scritta (e-mail, rapporti scritti o corrispondenza), dal momento del suo instaurarsi, sino al suo perfezionamento; la documentazione deve essere ordinata in modo tale da consentire la tracciabilità di tutte le fasi di ogni singola operazione, idonea a descrivere i profili salienti delle attività specificatamente intraprese;
- c) qualsiasi flusso finanziario in uscita deve essere tracciato specificamente e supportato da idonea documentazione circa l'operazione sottostante;
- d) le risorse economiche e finanziarie sono sempre puntualmente contabilizzate, dai soggetti legittimati o preposti, in modo da averne debita evidenza scritta.

Fermo quanto precede, è, in ogni caso, fatto espresso obbligo ai Destinatari del presente Modello di rispettare le Procedure Panasonic Italia che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose.

In particolare, oltre a quanto già indicato nella Parte Generale del presente Modello, si richiama

MOG 231 - Allegato I		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

espressamente da parte dei Destinatari e con riferimento alle seguenti Procedure Panasonic Italia:

- il rispetto della Procedura Acquisti;
- il rispetto del Regolamento interno per l'autorizzazione e il rendiconto di viaggi e spese di rappresentanza;
- l'utilizzo Liste fornitori pre-selezionati;
- l'utilizzo del Contract approval form;
- il rispetto del Codice Etico e di condotta
- il rispetto delle procedure di cui al punto "10. Amministrazione" dell'Allegato M "Lista procedure Panasonic Italia".

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari del presente Modello:

- I. porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25-*quinqüesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- II. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- III. porre in essere comportamenti non conformi alle Procedure Panasonic Italia o, comunque, non in linea con i principi e le disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico e di Condotta.

#### **E. I RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLE AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO**

Ciascuno dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nello svolgimento della specifica operazione nell'ambito delle Aree a rischio o a supporto reato sono formalmente investiti della funzione di responsabili interni della singola operazione (d'ora innanzi, per brevità, il/i "**Responsabile/i Interno/i**").

Tali Responsabili Interni:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione "a rischio o a supporto reato";
- devono rispettare i principi di comportamento contenuti nel Codice Etico e di Condotta;
- devono rispettare le procedure adottate da Panasonic Italia;
- devono portare a conoscenza dell'OdV, su richiesta dell'OdV, i flussi finanziari relativi alle attività più rilevanti compiute da Panasonic Italia.

I singoli Responsabili Interni devono, altresì, fare in modo che i loro sottoposti, delegati a svolgere attività che comportano la gestione dei flussi, rispettino le prescrizioni e le Procedure Panasonic

MOG 231 - Allegato I		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	03	15/12/2022

Italia.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

## **F. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

È compito dell'OdV:

1. controllare secondo un metodo a campione l'esecuzione da parte della Panasonic Italia delle dovute verifiche sulla attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner sulla base di indici rilevatori (ad es. protesti, procedure concorsuali, ecc.);
2. verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed emittenti nonché alle operazioni sottese ai pagamenti stessi;
3. intervistare a campione le funzioni coinvolte nelle operazioni oggetto di fatturazione al fine di verificare che non siano state realizzate operazioni in contrasto ai reati tributari;
4. controllare secondo un metodo a campione i flussi finanziari in relazione ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti infragruppo, tenendo conto degli istituti di credito normalmente utilizzati, dell'ubicazione endemica dei paradisi fiscali;
5. effettuare verifiche sulla tesoreria rispetto alle soglie di pagamento per contanti e l'eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione delle liquidità.